

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale. Approvazione del Regolamento "*Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.*"

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modificazioni;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del "Piano di Rientro"* per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*";

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U0368 recante "*Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del*

Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 26 novembre 2014 n. U0412 recante *"Rettifica DCA n. U0368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico" inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 14 settembre 2017 n. U00412 recante *"Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»";*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 18 giugno 2018 n. U00247 recante *"Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2018";*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, recante *"Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità";*

VISTO l'art. 1 comma 541 e ss. della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208– Legge di stabilità per l'anno 2016, per come modificato dall'art. 10, comma 10, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/2/2017 e per come successivamente previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 12 novembre 2015 n. U00539 recante *"Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018. Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125";* così come modificato dal successivo Decreto del Commissario ad acta del 12 maggio 2016 n. U00154

recante *“Integrazioni e modificazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 recante “Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018.Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 28 aprile 2016 n. U00140 recante *“Approvazione della nuova procedura per la verifica delle modalità di assunzione del personale del SSR”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 12 maggio 2016 n. U00156 recante *“Assunzione di personale per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale- approvazione nuove modalità del sistema di autorizzazione e di controllo”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 18 luglio 2016 n. U00238 recante *“Disposizioni inerenti l’applicazione dell’art. 1 c. 543 della legge n. 208 del 28/12/2015”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 13 dicembre 2017 n. U00546 recante *“Procedura autorizzativa per l’assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d’incarico ai sensi dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale avente i requisiti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e in materia di procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge del 28/12/2015 n. 208 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione del budget assunzionale definitivo dell’anno 2017”;*

PRESO ATTO della Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018;

CONSIDERATO che l’art.6 del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 per come modificato, da ultimo, dall’art. 4 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75 prevede che ciascuna Amministrazione predisponga il Piano triennale del fabbisogno del personale, considerato come strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche approvate con il Decreto, emesso in data 8 maggio 2018, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 luglio 2018;

CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella "A" con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l'anno 2004, tramite l'invio, con nota prot. n. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell'1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha posto in essere tutte le attività necessarie alla verifica del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale previsto dalla normativa vigente conseguendo l'obiettivo di riduzione della spesa per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 come si evince dai verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA dell'8 luglio 2014, del 24 marzo 2015 del 28 marzo 2017 e del 5 aprile 2018 e che per l'anno 2017 la procedura è attualmente in corso;

CONSIDERATO che il citato Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 18/6/2018 prevede che *"con riferimento al costo del personale, la previsione contenuta nei budget 2018 rappresenta la valorizzazione economica e che si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018"*;

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere in una prima fase a una specifica individuazione delle facoltà assunzionali da attribuire alle Aziende sulla base del valore complessivo del costo del personale concordato, dei Piani aziendali del fabbisogno del personale, dell'organizzazione della rete dell'assistenza, della programmazione e pianificazione regionale, dei piani strategici aziendali, degli Atti aziendali, dei vincoli economico-finanziari operanti in materia, con le modalità e per come previsto dal citato Decreto del commissario ad acta n. U00546/2017, per come modificato e integrato con il presente Atto;

CONSIDERATO opportuno precisare che le Aziende e gli Enti del SSR dovranno considerare come valore massimo del costo del personale anno 2018

l'importo concordato e approvato con il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 e che pertanto le Aziende e gli Enti dovranno provvedere al costante monitoraggio e controllo dell'andamento della spesa del personale, anche in correlazione con le facoltà assunzionali attribuite che costituiscono una parte del complessivo costo del personale autorizzato, utilizzando, se necessario, appositi strumenti e modalità di monitoraggio del costo del personale e provvedendo in ogni caso a informare la Regione e la struttura commissariale di tutte le modalità organizzativo-gestionali adottate per il controllo e la verifica del rispetto del costo del personale e delle correlate facoltà assunzionali;

CONSIDERATO altresì che le Aziende e gli Enti del SSR dovranno adottare i necessari atti dandone opportuna, tempestiva, analitica informazione alle strutture regionali e commissariali, qualora si evinca dal monitoraggio sopra descritto che il costo del personale non rispetta, anche in termini di previsione, il limite posto dal più volte citato Decreto commissariale n. U00247/2018;

CONSIDERATO inoltre opportuno prevedere che in caso di mancato rispetto del valore complessivo del costo del personale concordato, dei Piani aziendali, sia per l'anno in corso sia, in previsione, per i due anni successivi del fabbisogno del personale nonché del mancato rispetto delle disposizioni di organizzazione della rete dell'assistenza, della programmazione e pianificazione regionale, dei piani strategici aziendali, degli Atti aziendali, dei vincoli economico-finanziari operanti in materia, oltre agli effetti sopra rappresentati si procederà anche con la sospensione delle procedure di selezione nonché con l'adozione dei necessari atti di modifica e/o integrazione del piano assunzionale delle aziende interessate, sia per l'anno di riferimento sia, eventualmente, per gli anni successivi;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 ha previsto all'art. 4, comma 2, l'adozione da parte delle Pubbliche amministrazioni del Piano triennale dei fabbisogni del personale in coerenza con le risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e su quelle connesse alle facoltà assunzionali;

CONSIDERATO pertanto, necessario nell'ambito della generale attività di pianificazione delle procedure concorsuali per il triennio 2018-2020, provvedere alla approvazione del Piano triennale del fabbisogno predisposto da ciascuna Azienda ed Ente del SSR, redatto nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte con il Decreto, emesso in data 8 maggio 2018, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 luglio 2018;

CONSIDERATO altresì che il citato Decreto Legislativo n. 75 all'art. 20, introduce una ulteriore procedura speciale per il superamento dell'eccessivo ricorso ai contratti a termine nell'ambito della Pubblica amministrazione mediante due apposite modalità e precisamente l'assunzione diretta e le procedure concorsuali riservate, per come disciplinate rispettivamente ai commi 1 e 2 del predetto articolo e delineate dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 e n. 1/2018;

CONSIDERATO pertanto di prevedere con successivo atto l'approvazione di apposite linee operative in merito all'attuazione e applicazione di quanto disposto dai richiamati comma 1 e 2 dell'art. 20 del Decreto Legislativo n.75/2017, a supporto di quanto già previsto con la circolare prot. n. 322059 del 31 maggio 2018;

CONSIDERATO opportuno specificare che tali atti saranno assunti nel rispetto e in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale in ambito sanitario, con le disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, con l'organizzazione della rete dell'assistenza, con i piani strategici aziendali e con gli atti aziendali, con i vincoli economico-finanziari posti dall'ordinamento, ivi compresi anche le disposizioni speciali del Piano di rientro, con le disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego, con le disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di gestione del personale del SSR e con quanto disposto dal presente Atto in materia di facoltà assunzionali;

CONSIDERATO opportuno richiamare *in toto* quanto disposto dal Decreto del Commissario ad acta n. U00140/2016 e dal Decreto del Commissario ad acta n. U00546/2017 in materia di responsabilità della direzione strategica aziendale per le assunzioni non autorizzate;

SPECIFICATO che per assunzioni non autorizzate devono essere intese:

- quelle effettuate non rispettando il valore di budget assegnato a ciascuna Azienda, atteso che l'attuale sistema di autorizzazione all'assunzione è basato sull'attribuzione di un budget dedicato e che, pertanto, l'assunzione di unità di personale in violazione di tale valore costituirebbe una assunzione non autorizzata e non prevista dalla pianificazione e programmazione regionale, oltre a comportare una lesione del principio di leale collaborazione tra Aziende sanitarie e la Regione, soggetto ultimo responsabile dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'attività e organizzazione sanitaria;
- quelle assunzioni che pur rispettando il valore di budget attribuito attengono a profili non previsti dall'atto regionale conseguente a tale decreto o quelle assunzioni realizzate con modalità diverse rispetto a

quelle previste dal predetto atto o dagli atti commissariali o regionali successivi, atteso che la regolamentazione regionale e commissariale in materia di budget delinea analiticamente la procedura da seguire qualora si debba modificare e/o integrare un valore del budget o un profilo assegnato;

PRECISATO inoltre che le facoltà assunzionali attribuite a ciascuna Azienda così come la tipologia di personale attribuito potranno essere oggetto di variazioni, modificazioni, integrazioni in considerazione di mutate esigenze della programmazione sanitaria regionale, della rete dell'assistenza, di novelle legislative in materia, di disposizioni da parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di attuazione delle norme di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, del Decreto Legislativo n.75 del 25 maggio 2017 e in merito allo stato delle diverse procedure di stabilizzazione e di concorso avviate così come in considerazione della predisposizione della programmazione del fabbisogno per il triennio 2018-2020, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del SSR e delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria;

CONSIDERATO che con differenti comunicazioni, tutte acquisite agli atti della Regione Lazio, sono pervenuti i Piani triennali del fabbisogno delle Aziende e degli enti del S.S.R. e che tali piani sono stati valutati dai competenti uffici regionali in merito alla loro correttezza e coerenza rispetto agli indirizzi regionali sulle modalità di predisposizione degli stessi nonché con le disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, con l'organizzazione della rete dell'assistenza, con i piani strategici aziendali e con gli atti aziendali, con i vincoli economico-finanziari posti dall'ordinamento, ivi compresi anche le disposizioni speciali del Piano di rientro, con le disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego, con le disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di gestione del personale del SSR;

CONSIDERATO che i competenti uffici regionali unitamente alla struttura commissariale hanno ritenuto di approvare il Piano triennale di fabbisogno di personale di ciascuna Azienda ed ente del S.S.R. per come acquisiti e conservati agli atti della Regione Lazio, prevedendo per l'anno 2018 il dettaglio delle modalità assunzionali, per come meglio di seguito descritto;

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano triennale di fabbisogno di personale di ciascuna Azienda o Ente del S.S.R. così come l'autorizzazione regionale all'assunzione per la singola Azienda o per la specifica disciplina o

profilo sono espressione delle potestà e delle competenze e funzioni spettanti alla struttura commissariale, in fase di vigenza del commissariamento, e alla struttura regionale, per come previsto dalla Costituzione e dalle norme attuative dei principi costituzionali, assumendo quindi la specifica procedura selettiva valenza e valore regionale ai fini della valutazione del rispetto dei limiti economico-finanziari, degli obiettivi di finanza pubblica, del rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, del rispetto della normativa in materia di accesso al pubblico impiego, della normativa speciale prevista dall'art. 20, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo n. 75/2017, dall'art. 1° comma 543 della legge n. 208/2015, del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 e in generale di ogni altra previsione normativa avente carattere di *lex specialis* in materia di personale nonché per il rispetto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza civile, contabile ed amministrativa sempre in materia di personale;

CONSIDERATO opportuno, in considerazione delle disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego così come della giurisprudenza civile, contabile e amministrativa in merito agli istituti dello scorrimento di graduatoria, di mobilità e di concorso nonché in considerazione della speciale disciplina prevista dal citato Decreto Legislativo n. 75/2017 in merito al rapporto tra mobilità e concorso e dell'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e la corretta, efficiente ed efficace erogazione degli stessi in tutto il territorio della Regione, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, prevedere quale modalità assunzionali lo scorrimento di graduatoria, la mobilità e il concorso e che tali istituti saranno applicati contestualmente, attesa la valenza regionale e unitaria di tutte le procedure di selezione conseguenti all'adozione di tale atto, al fine specifico di garantire la massima celerità nel processo di individuazione e selezione delle unità di personale da assumere;

CONSIDERATO altresì opportuno, sempre con riferimento alla consolidata giurisprudenza in materia di rapporto tra scorrimento di graduatoria e indizione di concorso, richiamare:

- il recente disposto del Consiglio di Stato in merito alla vigenza per le Aziende sanitarie del solo limite massimo della spesa del personale e non invece della limitazione alle assunzioni in considerazione del dettato letterale della norma (art. 1, comma 565 della legge n. 296/2006, per come confermato dalla legge n. 191/2009 e s.m.i.) e del fatto che il limite di spesa "*persegue un obiettivo di contingentamento del complesso esborso imputabile a tale macro-voce di costo, perseguibile mediante svariate tipologie di intervento e incidente su plurime sottovoci di costo variamente riconducibili all'area del personale*";
- l'altro recente disposto del Consiglio di Stato che, sempre in merito al rapporto tra scorrimento della graduatoria e procedura concorsuale, nel citare la nota decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.

14/2011, ha evidenziato che anche in presenza di graduatorie di concorso pubblico valide, è possibile procedere con l'indizione di nuovo concorso nell'ipotesi in cui, tra l'altro, *"si riconosce rilievo all'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria efficace, con particolare riguardo alle prove d'esame e ai requisiti di partecipazione, così come si attribuisce risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale"*;

- l'altrettanto recente pronunciamento della Corte dei Conti per cui il principio della preminenza della mobilità rispetto allo scorrimento di graduatoria si applica al sistema della dotazione organica mentre *"potrà essere soggetta a rivisitazione atteso che il medesimo articolo (art. 6. D.Lgs.n.165/2001) con la previsione di un nuovo modello di programmazione del personale (Piano Triennale di Fabbisogno di personale di cui allo stesso articolo 6) appare finalizzato a superare il meccanismo rigido della dotazione. Pertanto il nuovo sistema dovrebbe essere caratterizzato dall'abbandono del concetto della dotazione organica di tal che la distinzione tra posti in organico resi disponibili in base a vacanze pregresse rispetto alle procedure concorsuali e posti di nuova istituzione dovrebbe venire meno"*;

CONSIDERATO opportuno, in considerazione della Legge regionale 11 luglio 2018 n. 5 recante *"Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale"*, oltre che per garantire una celere assunzione delle unità indispensabili all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, alla completa attuazione della nuova rete dell'assistenza e al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie, così come per garantire il pieno rispetto delle disposizioni statali in materia di orario di lavoro e di riposo, prevedere quale iniziale modalità di assunzione l'istituto dello scorrimento delle graduatorie di concorso pubblico delle Aziende e degli Enti del SSR, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare prot. n. 309407 del 25 maggio 2018, per come sarà meglio rappresentato con successivo e separato atto, disponendo che tali procedure di scorrimento siano effettuate, sempre al fine di garantire la massima celerità delle procedure, tramite l'individuazione di una Azienda capofila;

CONSIDERATO opportuno rinviare a successivo atto l'individuazione in dettaglio dei profili da coprire mediante procedura concorsuale e del relativo numero dei posti, con suddivisione per area, ruolo, disciplina, profilo delle unità da assumere e modalità assunzionali, da attribuire alle Aziende sulla base del valore complessivo del costo del personale concordato, dei Piani aziendali del fabbisogno del personale, nel rispetto dell'organizzazione della rete

dell'assistenza, della programmazione e pianificazione regionale, dei piani strategici aziendali, degli Atti aziendali, dei vincoli economico-finanziari operanti in materia e che tali atti saranno emananti solo nel caso di rispetto delle disposizioni e dei vincoli economico-finanziari sopra richiamati e che pertanto la procedura assunzionale per l'anno 2018 mediante concorso pubblico potrà prevedere differenti atti di autorizzazione all'indizione;

CONSIDERATO opportuno, infine, in considerazione delle disposizioni introdotte con il presente atto alla procedura assunzionale del SSR, approvare una nuova regolamentazione della procedura autorizzativa all'assunzione, della disciplina delle contestazioni nei confronti dei Direttori Generali, della procedura di stabilizzazione di cui al più volte citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 nonché delle procedure concorsuali straordinarie di cui al comma 543 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, per come modificato dall'art. 10, comma 10, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/2/2017 e per come successivamente previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, per come meglio descritta e rappresentata nel documento, allegato n.1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato *"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni."* che modifica e sostituisce il regolamento approvato con il DCA n. U00546/2017;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare il Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 per ciascuna delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale e di specificare che tali Piani sono stati acquisiti e sono conservati presso le competenti strutture della Regione Lazio;
2. di disporre che le Aziende e gli Enti del SSR considerino come valore massimo del costo del personale anno 2018 l'importo concordato e approvato con il Decreto del Commissario ad acta n. U00247/2018 e che pertanto le Aziende e gli Enti provvedano al costante monitoraggio e controllo dell'andamento della spesa del personale, anche in correlazione con il budget assunzionale attribuito che costituisce una parte del complessivo costo del personale autorizzato;

3. di disporre che le Aziende e gli Enti del SSR utilizzino appositi strumenti e modalità di monitoraggio del costo del personale e provvedano a informare la Regione e la struttura commissariale di tutte le modalità organizzativo-gestionali adottate per il controllo e la verifica del rispetto del costo del personale e delle correlate facoltà assunzionali;
4. di disporre che per assunzioni non autorizzate e che determinano l'avvio della procedura prevista dal DCA n. U00140/2016 devono essere ricomprese
 - quelle effettuate non rispettando il valore di budget assegnato a ciascuna Azienda, atteso che l'attuale sistema di autorizzazione all'assunzione è basato sull'attribuzione di un budget dedicato e che, pertanto, l'assunzione di unità di personale in violazione di tale valore costituisce una assunzione non autorizzata e non prevista dalla pianificazione e programmazione regionale, oltre a comportare una lesione del principio di leale collaborazione tra Aziende sanitarie e la Regione, soggetto ultimo responsabile dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'attività;
 - quelle assunzioni che pur rispettando il valore di budget attribuito attengono a profili non previsti dall'atto regionale conseguente a tale decreto o quelle assunzioni realizzate con modalità diverse rispetto a quelle previste dal predetto atto, atteso che la regolamentazione regionale e commissariale in materia di budget delinea analiticamente la procedura da seguire qualora si debba modificare e/o integrare un valore del budget o un profilo assegnato
5. di disporre che il mancato rispetto del limite massimo del costo del personale attribuito a una Azienda o Ente del SSR determina la mancata attribuzione delle facoltà assunzionali per l'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto, comprendendo in tale nozione anche le assunzioni con contratto a tempo determinato;
6. di disporre che, in caso di mancato rispetto del valore complessivo del costo del personale concordato, dei Piani aziendali del fabbisogno del personale, dell'organizzazione della rete dell'assistenza, della programmazione e pianificazione regionale, dei piani strategici aziendali, degli Atti aziendali, dei vincoli economico-finanziari operanti in materia, oltre agli effetti sopra rappresentati si procederà anche con la sospensione delle procedure di selezione nonché con l'adozione dei necessari atti di modifica e/o integrazione del piano assunzionale delle aziende interessate, sia per l'anno di riferimento sia, eventualmente, per gli anni successivi;
7. di disporre che le Aziende e gli Enti del SSR adottino i necessari atti, dandone opportuna, tempestiva, analitica informazione alle strutture regionali e commissariali, qualora si evinca dal monitoraggio sopra

descritto che il costo del personale non rientra, anche in termini di previsione, nel limite posto dal più volte citato Decreto commissariale n. U00247/2018;

8. di disporre quale iniziale modalità di assunzione l'istituto dello scorrimento delle graduatorie di concorso pubblico delle Aziende e degli Enti del SSR, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare prot. n. 309407 del 25 maggio 2018 per come sarà meglio rappresentato con successivo e separato atto, disponendo che tali procedure di scorrimento siano effettuate, sempre al fine di garantire la massima celerità delle procedure, tramite l'individuazione di una Azienda capofila;
9. di disporre che con successivo atto verranno individuati in dettaglio i profili da coprire mediante procedura concorsuale con indicazione del relativo numero dei posti e suddivisione per area, ruolo, disciplina delle unità da assumere e relative modalità assunzionali, con eventuale indicazione dell'Azienda capofila e delle Aziende aggregate, da attribuire alle Aziende sulla base del valore complessivo del costo del personale concordato, dell'andamento del costo del personale, degli esiti del monitoraggio sopra richiamato, dei Piani aziendali del fabbisogno del personale, dell'organizzazione della rete dell'assistenza, della programmazione e pianificazione regionale, dei piani strategici aziendali, degli Atti aziendali, dei vincoli economico-finanziari operanti in materia;
10. di approvare il regolamento "*Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.* che modifica e sostituisce il regolamento approvato con il DCA n. U00546/2017, allegato n. 1 al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
11. di prevedere, nell'ambito della generale attività di pianificazione delle procedure concorsuali per il triennio 2018-2020, oltre al presente Decreto commissariale e al Decreto di cui al punto 5, anche l'adozione da parte delle strutture regionali di appositi atti per quanto attiene all'attuazione del disposto dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017 così come alla gestione della procedura di budget assunzionale per come prevista da Decreti commissariali n. U00156/2016 e n. U00546/2017;
12. di disporre che il presente atto e tutti i successivi, correlati atti sono assunti nel rispetto e in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale in ambito sanitario, con le disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, con l'organizzazione della rete dell'assistenza, con i piani strategici aziendali e con gli atti aziendali, con i vincoli economico-finanziari posti dall'ordinamento, ivi compresi anche le disposizioni speciali del Piano di rientro, con le disposizioni statali in

- materia di accesso al pubblico impiego, con le disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di gestione del personale del SSR e con quanto disposto dal presente Atto in materia di facoltà assunzionali;
13. di disporre che le facoltà assunzionali attribuite a ciascuna Azienda così come la tipologia di personale attribuito potranno essere oggetto di variazioni, modificazioni, integrazioni in considerazione di mutate esigenze della programmazione sanitaria regionale, della rete dell'assistenza, di novelle legislative in materia, di disposizioni da parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di attuazione delle norme di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, del Decreto Legislativo n.75 del 25 maggio 2017 e in merito allo stato delle diverse procedure di stabilizzazione e di concorso avviate così come in considerazione della predisposizione della programmazione del fabbisogno per il triennio 2018-2020, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del SSR e delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria;
 14. di disporre che i Decreti Commissariali n. U00539/2015, n. U00140/2016, n.U00154/2016 ,n.U00156/2016, n. U00546/2017, rimangono validi per le sole parti non modificate o non integrate dal presente decreto commissariale;
 15. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Roma, li 31 OTT. 2018

Nicola Zingaretti



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni

1. Il budget assunzionale: definizione e aspetti generali

Nell'ambito della nuova fase triennale di programmazione delle politiche gestionali del personale, la Regione e la struttura commissariale, con il DCA n. U00156/2016, hanno approvato un sistema di autorizzazione e controllo delle assunzioni di personale che, nel superare il precedente sistema della deroga parziale al blocco del turn over, individua nella definizione e attribuzione delle facoltà assunzionali aziendali la nuova modalità di reclutamento del personale, assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, tra cui in particolare l'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i., che prevede il vincolo dell'1,4% del costo del personale per l'anno 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004.

Tale sistema triennale è stato confermato, nella sua impostazione, dall'art 6 del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165 per come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75 che ha, per l'appunto, previsto il Piano triennale di fabbisogno del personale.

Pertanto, allo stato, il sistema autorizzativo della Regione Lazio è dato dall'attribuzione di un budget complessivo da dedicare al costo del personale, che si sostanzia nell'individuazione e attribuzione con apposito atto di una quota di risorse economiche attribuite a ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario regionale per l'assunzione con conseguente soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale nei limiti dati, tra l'altro, dalla programmazione triennale del personale.



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Il budget attribuito è costituito dalla indicazione del valore economico spettante a ciascuna Azienda, sia nel suo complesso sia distinto per area e dalla specifica indicazione del profilo autorizzato.

La quota di budget attribuito, nel suo valore complessivo, è destinato sia alle nuove assunzioni di personale, secondo le modalità indicate nel citato DCA n. U00156/2016 e nei successivi atti, sia alle “stabilizzazioni” di personale di cui – da ultimo - all’art. 20, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017 nonché alle procedure, in corso, di stabilizzazione e alle concorsuali straordinarie inerenti, rispettivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e l’articolo 1, comma 543 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i e i conseguenti Decreti del Commissario ad Acta n. U00539/2015, n. U000154/2016, n. U00238/2016, n. U00403/2016 e n. U00547/2017.

Il budget è altresì dedicato alle altre procedure di stabilizzazione previste dall’ordinamento, nel rispetto dei vincoli economico-finanziari, della programmazione regionale, della rete dell’assistenza e a seguito dell’emanazione dei necessari atti di regolamentazione e di direzione da parte delle competenti strutture regionali e commissariali.

Il valore di ciascun budget aziendale complessivo è determinato nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell’assistenza, della programmazione e pianificazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell’art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i. e in generale nel rispetto delle precise competenze e responsabilità della Regione in ambito sanitario.

I Piani di fabbisogno triennali, inoltre potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito di ulteriori indicazioni ministeriali relative ai criteri di determinazione del fabbisogno di personale sia delle ulteriori previsioni contenute nei Piani di Rientro aziendali, previsti dall’art.1, comma 528, della Legge di Stabilità 2016 e dai successivi interventi legislativi. I Piani di fabbisogno triennali terranno anche conto delle eventuali azioni di risparmio poste



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

in essere dalle aziende per la riduzione dei costi sostenuti per sopperire ad eventuali carenze di personale (Prestazioni aggiuntive; Consulenze Sanitarie e Consulenze non Sanitarie; Altri Servizi Sanitari e non Sanitari da privato).

Per l'anno 2018 l'autorizzazione all'esercizio delle facoltà assunzionali si intende resa con l'approvazione formale del Piano triennale del fabbisogno di personale di ciascuna Azienda ed Ente del SSR.

Per le procedure relative al DPCM del 6 marzo 2015 e al comma 543 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 si rappresenta che le stesse sono state già avviate e che si riporta il testo del previgente regolamento per completezza di lettura e per visione sistemica delle disposizioni in materia.

Per quanto attiene alla procedura di cui al 1 comma dell'art. 20 del D.Lsg n. 75/2017, si rileva che la stessa sarà avviata entro l'anno 2018; le procedure di cui al 2° comma del suddetto articolo, attesa la correlazione con il Piano dei fabbisogni aziendali, saranno avviate nel corso dell'anno 2019.

2.Procedura di approvazione del budget

La struttura commissariale provvede con apposito decreto all'approvazione delle facoltà assunzionali complessive, nel rispetto e in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale, con gli obiettivi attribuiti dalla Regione, con i vincoli economico-finanziari esistenti, con la programmazione strategica aziendale, con l'Atto aziendale e in raccordo con le altre strutture regionali interessate.

Il decreto commissariale prevede anche che con uno o più atti, sia indicata e specificata l'area, il ruolo, la disciplina, il profilo delle unità da assumere così come le modalità assunzionali.



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Tale atto costituisce attuazione ed esecuzione di quanto disposto con il citato decreto commissariale che rimane l'atto vincolante e unico, in vigore del Piano di rientro e del commissariamento, in merito alla definizione e attribuzione del budget assunzionale.

Tale atto dispositivo è adottato nel pieno rispetto di quanto disposto dal decreto commissariale di approvazione del budget, sia per quanto attiene alla valorizzazione economica sia per quanto attiene alla definizione dei profili autorizzati così come per le modalità d'assunzione.

Gli eventuali atti di integrazione e/o di modificazione oltre a dover essere esaustivamente motivati potranno essere assunti, di norma, due volte nel corso dell'anno di riferimento, al fine di dare concreta e piena attuazione dei principi di programmazione e pianificazione posti a base dello stesso.

In caso di assegnazione del budget nel corso del primo trimestre dell'anno, l'Azienda che non ha completato il processo assunzionale entro il 31 dicembre dell'anno deve redigere dettagliata relazione in merito alle cause di tale inadempimento.

La Direzione regionale competente valuta la suddetta relazione provvedendo o:

- 1) a confermare il budget non utilizzato anche per l'anno successivo;
- 2) a riattribuirlo alle altre Aziende, tenendo conto dei profili non assunti e del ruolo dell'Azienda nell'ambito della rete dell'assistenza.

Il budget non utilizzato e riconfermato deve essere utilizzato prioritariamente per i profili preventivamente autorizzati; l'eventuale modifica deve essere preventivamente comunicata ed adeguatamente motivata.

La riassegnazione del budget è, comunque, sempre effettuata nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell'assistenza, della programmazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i..

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

In caso di assegnazione del budget nel corso del secondo trimestre dell'anno, qualora il budget non utilizzato si riferisca a dei profili da assumere mediante la procedura di mobilità nazionale si applica quanto sopra esposto.

In caso in cui la procedura di individuazione dei soggetti da assumere preveda l'espletamento di una procedura concorsuale, l'Azienda predispone apposita e dettagliata relazione e in base a tale atto la Direzione regionale competente può provvedere alla riassegnazione del budget per l'anno successivo, sempre nel rispetto dei profili preventivamente autorizzati, dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell'assistenza, della programmazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.

In caso di mancata riconferma del budget o qualora l'Azienda non riesca a completare la procedura d'assunzione per i profili interessati dalla riassegnazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, la Direzione regionale competente valuta la riduzione del budget assegnato per l'anno in misura corrispondente all'importo non utilizzato e, in caso di gravi inadempienze, provvede alla riduzione di un ulteriore 10%, suddiviso tra tutti i profili autorizzati, oltre all'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità in capo alla direzione strategica aziendale.

Il budget attribuito deve essere ricompreso dalla Azienda nell'ambito del proprio costo del personale e del budget complessivo attribuito dalla Regione; il costo per il personale deve essere iscritto nei relativi conti all'atto della sua formazione ma deve essere previsto in tutti i documenti di programmazione dell'Azienda a partire dalla data di attribuzione dello stesso.

Il budget assegnato ma non speso per l'anno di riferimento è compreso nei documenti contabili e finanziari dell'anno successivo ma deve essere tenuto distinto rispetto al budget previsto per tale anno.



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Il budget assunzionale è destinato esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato con le modalità previste dall'ordinamento e dalle disposizioni commissariali e regionali.

In caso di assunzioni di personale mediante la mobilità e il soggetto individuato sia dipendente di una Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale e qualora ciò comporti una nuova spesa a carico dell'Azienda e la stessa non sia stata prevista nei documenti programmatori o negli atti di attribuzione del budget, l'Azienda ne darà analitica informazione alla Regione che, dopo le opportune valutazioni, provvederanno alla relativa variazione, sul budget attribuito per l'anno di riferimento o per l'anno successivo.

L'utilizzo di personale proveniente da altre Amministrazioni non appartenenti al SSR non costituisce una modalità di utilizzo del budget per un periodo di due anni decorrenti dal 1° gennaio 2018. L'Azienda deve comunque dare analitica informazione in merito alle ragioni e alle necessità di tale utilizzo.

L'utilizzo di personale oltre il richiamato biennio incide sul budget assunzionale sino alla data di conclusione del rapporto giuridico.

Le assunzioni possono essere progressive anche in considerazione dei vincoli economico-finanziari del SSR così come dei vincoli posti dall'ordinamento.

La gestione delle procedure concorsuali e di stabilizzazione è improntata ai principi di efficacia, efficienza, selettività, imparzialità semplificazione e trasparenza.

Le procedure concorsuali pubbliche, indette, pubblicate ed espletate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, da parte di una Azienda o di un Ente del Servizio Sanitario regionale rientrano nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto assumono natura di atto concorsuale di livello regionale.

I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web aziendale.

Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sul BURL e sul sito web aziendale i calendari di convocazione per le prove scritte.

Per la prova orale il calendario è pubblicato sul BURL, sul sito web aziendale e comunicato via PEC a tutti i candidati ammessi.



2.1 L'approvazione del budget assunzionale

La procedura per l'approvazione del budget assunzionale è la seguente:

1. Le Aziende predispongono il Piano del fabbisogno a valenza triennale e il Piano annuale, che costituisce la specificazione per l'anno di riferimento del Piano del fabbisogno triennale; nell'ambito di tale Piano le Aziende indicano le carenze d'organico, il personale cessato nell'anno precedente, le cessazioni previste, il loro fabbisogno triennale e annuale, le unità di cui necessitano, analiticamente individuate, le unità per cui intendono avviare, ove ancora applicabile, la procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20 , 2 comma, del Decreto Legislativo n. 75/2017 o la procedura prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 o la procedura con la riserva di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge del 28/12/2015 n. 208, o di altra eventuale procedura di stabilizzazione o di riserva di posti se già oggetto di appositi atti di indirizzo da parte della struttura regionale o commissariale, la coerenza di tali richieste con la pianificazione e programmazione regionale, con gli obiettivi attribuiti dalla Regione, con i vincoli economico-finanziari esistenti, con la programmazione strategica aziendale, con l'Atto aziendale;
2. Il Piano è redatto in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo predisposte con il Decreto, emesso in data 8 maggio 2018, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 luglio 2018; per l'anno 2018, si tiene conto del dato temporale relativo alla pubblicazione di tale atto così come delle rilevanti novità e adempimenti introdotti con siffatte Linee di indirizzo;
3. Le Aziende predispongono, in una apposita sezione all'interno del Piano del fabbisogno a valenza triennale e del Piano annuale, le richieste di autorizzazione per il conferimento dell'incarico di struttura complessa;



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

4. La suddetta sezione deve indicare l'unità operativa, la disciplina di riferimento, specificando anche se è ancora coperta con indicazione della data di cessazione dell'incarico, se coperta ad interim e/o in sostituzione, se risulta vacante, dando evidenza della strategicità e rilevanza dell'unità operativa, nonché del costo previsto;
5. Le Aziende predispongono, in una apposita sezione all'interno del Piano del fabbisogno a valenza triennale e del Piano annuale, le eventuali richieste di autorizzazione per il conferimento di incarico ex art 15 septies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., indicando le motivazioni poste alla base dell'incarico con l'obbligo di specificare le ragioni per cui non è possibile avvalersi di professionalità interne, la tipologia dell'incarico, i compiti affidati da svolgere, gli obiettivi posti e le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, la durata prevista, il trattamento economico che dovrà rispettare i criteri stabiliti dai contratti collettivi e le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi del personale;
6. La suddetta sezione deve comprendere anche la dichiarazione di rispetto della percentuale di incarichi massimi conferibili ex lege, distinta per le due tipologie di incarico del comma 1 e del comma 2 dell'art. 15 septies;
7. L'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e temporaneità ed essere legato a fattispecie che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze e non deve costituire svolgimento di attività continuativa né essere meramente generico o indeterminato ma deve costituire la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dello stesso e di cui debbono costituire l'oggetto;
8. Le Aziende e gli Enti del SSR devono riportare il cronoprogramma di massima delle differenti procedure di selezione;
9. Le strutture regionali provvedono all'esame delle richieste pervenute, nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione regionale, dalla rete dell'assistenza, dai piani strategici aziendali, dagli atti aziendali, dagli obiettivi del Piano di rientro, dagli obiettivi di contenimento del costo del personale;



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

10. L'autorizzazione regionale all'assunzione per la singola Azienda o per la specifica disciplina o profilo è espressione delle potestà e delle competenze e funzioni spettanti alla struttura commissariale, in fase di vigenza del commissariamento, e alla struttura regionale, per come previsto dalla Costituzione e dalle norme attuative dei principi costituzionali, assumendo quindi la specifica procedura selettiva valenza e valore regionale ai fini della valutazione del rispetto dei limiti economico-finanziari, degli obiettivi di finanza pubblica, del rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, del rispetto della normativa in materia di accesso al pubblico impiego, della normativa speciale prevista dall'art. 20, 1 e 2 comma, del Decreto Legislativo n. 75/2017, dall'art. 1 comma 543 della legge n. 208/2015, del DPCM del 6 marzo 2015 e in generale di ogni altra previsione normativa avente carattere di *lex specialis* in materia di personale nonché per il rispetto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza civile, contabile ed amministrativa sempre in materia di personale;
11. Le modalità assunzionali sono costituite da: mobilità nazionale ex art. 30 comma 2 bis, scorrimento di graduatoria di concorso pubblico e concorso pubblico; l'ordine sopra riportato non ha valore gerarchico ma unicamente rappresentativo;
12. La Regione e la struttura commissariale con appositi atti definiscono le modalità assunzionali per singolo profilo o disciplina;
13. Tali atti prevedono che le procedure di selezione sono gestite, in linea generale, da una Azienda incaricata, denominata "azienda capofila" e da altre Aziende destinatarie di una parte dei posti oggetto della procedura, denominate "Aziende aggregate";
14. L'atto regionale o l'atto commissariale possono prevedere dei concorsi con una Azienda capofila e con Aziende destinatarie non solo sulla base del dato geografico ma sulla base del profilo messo a bando, delle caratteristiche di tale profilo rispetto all'organizzazione della rete, sul ruolo delle Aziende nella rete dell'assistenza o nelle singole specifiche reti oggi esistenti;
15. L'atto regionale o l'atto commissariale possono prevedere che taluni concorsi siano indetti e gestiti da una sola Azienda in base alle caratteristiche del profilo oggetto del



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- bando, alle caratteristiche e peculiarità dell'Azienda, alle esigenze della rete dell'assistenza, alle carenze d'organico, agli atti della programmazione regionale;
16. La procedura mediante Azienda capofila e Azienda aggregata può essere applicata anche all'istituto dello scorrimento di graduatoria con l'individuazione di una Azienda che si impegna a scorrere la/le graduatoria/e del/dei concorso/i pubblico/i, valida/e ai sensi della Legge della Regione Lazio n° 5 del 11 luglio 2018 recante "Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale", a favore di essa stessa e di tutte le altre Aziende del SSR, per come individuato e disciplinato con apposito atto regionale;
 17. L'Azienda incaricata è responsabile della gestione di tutto l'eventuale contenzioso connesso alla procedura sopra descritta, con suddivisione delle spese del giudizio e del legale, se esterno alla pubblica amministrazione, tra le tutte le Aziende interessate;
 18. Le assunzioni con contratto ex art 15 septies o le procedure di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa possono essere autorizzate anche con atto separato rispetto a quello di approvazione delle facoltà assunzionali;
 19. L'Azienda incaricata o l'Azienda singola, all'atto della predisposizione della deliberazione di approvazione del bando e dello stesso, delinea le caratteristiche del profilo per cui si procede dal punto di vista delle competenze, conoscenze, attitudini, sulla base, ovviamente, del ruolo e del livello del profilo;
 20. L'Azienda incaricata o l'Azienda autonoma evidenzia, sempre all'atto della predisposizione della deliberazione di approvazione del bando e dello stesso, la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi;
 21. L'Azienda evidenzia inoltre, sempre all'atto della predisposizione della deliberazione di approvazione del bando e dello stesso, che tale necessità rileva non solo per il personale del ruolo sanitario, tecnico o professionale ma anche per il personale del ruolo amministrativo, atteso le rilevanti novelle legislative intervenute in materia di



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- personale, contabilità, acquisto di beni e servizi, bilancio, programmazione e controllo di gestione, etc che impongono l'acquisizione di particolari e formate figure tecniche;
22. L'Azienda evidenzia la necessità di procedere al concorso anche in relazione alla nuova struttura della rete dell'assistenza, all'organizzazione per reti tempo dipendenti, all'organizzazione per intensità di cura, alla rilevanza posta in capo al distretto e ai servizi di prevenzione e assistenza;
23. L'Azienda evidenzia, altresì, che le procedure concorsuali pubbliche, indette, pubblicate ed espletate, regionale rientrano nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e, pertanto, assumono natura di atto concorsuale di livello regionale.
24. L'Azienda tiene conto, all'atto della predisposizione della deliberazione di approvazione del bando e dello stesso, della Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Linee guida sulle procedure concorsuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018;
25. L'Azienda autorizzata all'assunzione o al conferimento dell'incarico provvede all'indizione e all'espletamento della procedura (mobilità, scorrimento o concorso) nel rispetto delle vigenti disposizioni e assicurando la massima trasparenza, pubblicità, selettività, non discriminazione;
26. L'Azienda ha la gestione e responsabilità di tutta la procedura di selezione, sino all'atto di assegnazione dei soggetti alle Aziende destinatarie; si intende per procedura: l'indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l'organizzazione delle prove selettive, l'effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l'approvazione della graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l'attribuzione alle Aziende aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e per qualsiasi altro provvedimento e/o adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante;



Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria

27. L'Azienda provvede costantemente a informare le Aziende interessate e la Regione in merito alla procedura e in ogni caso inviando almeno ogni mese un report informativo;
28. Il bando di concorso deve prevedere la clausola dell'eventuale aumento dei posti per coprire i posti non individuati mediante la procedura di mobilità nazionale e/o, qualora tale aumento dei posti sia possibile, nel rispetto dei vincoli economico finanziari e a seguito di apposita autorizzazione regionale. Tale ultima fattispecie costituisce unicamente una facoltà per le Aziende e gli Enti del SSR, senza quindi alcun obbligo posto a loro carico;
29. Il bando di concorso deve prevedere la clausola che l'assunzione, successivamente all'approvazione della graduatoria finale di merito, è sempre subordinata alla verifica da parte dell'Azienda responsabile della compatibilità economico-finanziaria;
30. Il bando di concorso indica il numero dei posti per cui opera la riserva di cui all'art. 1 comma 543 della legge n. 208/2015 suddivisa per Azienda o per Ente del S.S.R o la riserva di cui all'art. 20, 2 comma del Decreto Legislativo n. 75/2017; il bando di concorso riporta per i posti non riservati il numero attribuito all'Azienda incaricata e all'Azienda/e aggregata/e;
31. Il bando di concorso indica il numero dei posti non riservati per cui avviare la procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e il numero dei posti per cui avviare la procedura concorsuale, che devono corrispondere al totale dei posti non riservati;
32. Il bando di concorso prevede che la procedura di mobilità, per il numero di posti e per la tipologia di personale attribuito alle Aziende ed Enti del SSR, è indetta, espletata e gestita direttamente dall'Azienda o dall'Ente interessato o dall'Azienda o Ente capofila, fermo rimanendo l'unitarietà del concorso, che deve essere espressamente riportata sia nel bando di indizione della mobilità sia nel bando del concorso;
33. Il bando di concorso deve prevedere la clausola per cui il vincitore della procedura si impegna a rimanere in servizio presso l'Azienda di destinazione per almeno cinque (5) anni;



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

34. Il bando di concorso deve prevedere un contributo di partecipazione alle spese per la procedura concorsuale pari a € 10,00;
35. La graduatoria finale di merito è approvata con Deliberazione del Direttore Generale; la validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa; la graduatoria del concorso ha valenza regionale;
36. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o essere oggetto di scorrimento solo in presenza di una espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia;
37. Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell'Azienda di destinazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria;
38. Il soggetto idoneo eventualmente individuato per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell'Azienda di destinazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria;
39. Il soggetto chiamato per l'assunzione da una Azienda, non capofila o non aggregata dell'originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla convocazione rimane in graduatoria se tale proposta di assunzione avviene nel primo anno di vigenza della graduatoria; qualora la proposta avvenga nei due anni successivi di validità della graduatoria il soggetto che non accetta o che non si presenta è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria;
40. Ai fini del computo del termine si considera la data di consegna della proposta di assunzione, inviata a mezzo PEC, alla casella di posta certificata del soggetto;
41. L'assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avviene, di norma, sulla base del numero di posti attribuiti alla singola Azienda, dell'ordine della graduatoria nonché sulla base delle opzioni espresse dai soggetti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione; il soggetto è assegnato per quanto possibile alla prima sede espressa. Qualora ciò non sia possibile si passa alla seconda o eventualmente alla terza opzione,



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

ma sempre rispettando l'ordine della graduatoria oltre che al numero di posti dati. In ogni caso deve essere sempre garantita la copertura dei posti attribuiti per singola Azienda;

42. L'assegnazione, in caso di scorrimento di graduatoria, può avvenire anche mediante le modalità previste al precedente punto 41 o per come rappresentato con apposito e specifico atto;
43. Il numero dei posti messi a concorso o oggetto di scorrimento di graduatoria può essere ampliato a seguito di apposito atto di autorizzazione;
44. L'assunzione dei soggetti vincitori e degli idonei eventualmente autorizzati può avvenire progressivamente e in maniera distinta;
45. La Regione può effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali;

3. La procedura di contestazione nei confronti dei Direttori Generali

L'assunzione di una o più unità di personale da parte di un'Azienda del Servizio Sanitario Regionale, deve essere effettuata nel rispetto del budget assunzionale per come descritto nei precedenti paragrafi o dei criteri indicati per l'assunzione. Le contestazioni attengono alle violazioni di quanto previsto dal Programma Operativo, al mancato rispetto di tutta la normativa, sia statale che regionale così come delle disposizioni regionali e commissariali in materia di personale e gestione dello stesso nell'ambito del SSR.

Nell'ambito della responsabilità del Direttore generale rientrano le: 1) assunzioni effettuate non rispettando il valore di budget assegnato a ciascuna Azienda, atteso che l'attuale



Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria

sistema di autorizzazione all'assunzione è basato sull'attribuzione di un budget dedicato e che, pertanto, l'assunzione di unità di personale in violazione di tale valore costituisce una assunzione non autorizzata e non prevista dalla pianificazione e programmazione regionale, oltre a comportare una lesione del principio di leale collaborazione tra Aziende sanitarie e la Regione; 2) assunzioni che, pur rispettando il valore di budget attribuito, attengono a profili non previsti dall'atto regionale conseguente a tale decreto o quelle assunzioni realizzate con modalità diverse rispetto a quelle previste dal predetto atto, atteso che la regolamentazione regionale e commissariale in materia di budget delinea analiticamente la procedura da seguire qualora si debba modificare e/o integrare un valore del budget o un profilo assegnato.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'attivazione della procedura per l'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale che ha perpetrato la violazione con cessazione dello stesso dall'incarico e la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per le determinazioni di competenza.

Le contestazioni verranno effettuate secondo la seguente procedura;

- a) l'Area Risorse Umane segnala i casi di violazione delle disposizioni sopra richiamate al Direttore della Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- b) la Direzione Regionale Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria procede alla contestazione di ogni singolo addebito, esponendo i fatti costitutivi dello stesso ed assegnando al Direttore Generale interessato un termine di 30 giorni per trasmettere le controdeduzioni ed eventuali documenti;
- c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, la violazione deve considerarsi accertata e la Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria istruisce il procedimento preordinato all'adozione delle misure stabilite al successivo punto e), fatte salve le ulteriori determinazioni del caso da assumere in conformità alla normativa vigente;
- d) in caso di esito negativo della valutazione della documentazione inviata dal Direttore Generale interessato la violazione deve considerarsi accertata e la

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria procede ai sensi del successivo punto;

- e) all'esito del procedimento sopra delineato, la Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria comunica l'esito delle verifiche all'organismo preposto alla valutazione dell'attività dei Direttori Generali affinché proceda ai sensi dell'art.3-bis, commi 6 e 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i. ed al Commissario ad acta per le valutazioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 e s.m.i., nonché, in caso di accertamento di violazioni, procede alla trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

4 Il percorso di stabilizzazione e le procedure concorsuali straordinarie

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 recante "*Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità*", in attuazione dell'espressa riserva ex art. 4 del Decreto Legge n. 101/2013, è rivolto alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti *ex lege*; tale procedura prevede l'espletamento di apposite prove selettive riservate esclusivamente al personale di cui sopra.

Successivamente a tale decreto è stata approvata la legge n. 208/2015 che all'art.1, commi 541 e 543 che ha previsto l'indizione di "*procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche*



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi?'

La Regione, con i Decreti commissariali n. U00539/2015, n. U00154/2016, n. U00238/2016, n. 403/2016, n. U00406/2016, n. U00288/2017, n. U00546/2017 ha avviato quanto previsto dalle sopra citate disposizioni nazionali.

Gli atti relativi alla stabilizzazione del personale sono finalizzati anche a consentire un graduale adeguamento a quanto disposto dall'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010.

4.1 La procedura per la stabilizzazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015

1. Le procedure di selezione ai fini della stabilizzazione ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, sono effettuate nel rispetto del numero massimo di posti vacanti in dotazione organica e necessari per l'ottimale erogazione dei livelli essenziali di assistenza e per la piena attuazione della nuova organizzazione della rete assistenziale;
2. Le disposizioni e le tabelle potranno essere successivamente integrate e/o modificate, anche in considerazione del numero definitivo di personale cessato nel corso dell'anno o di una eventuale rivalutazione della ripartizione di tale budget;
3. Ciascuna Azienda provvede all'espletamento delle procedure selettive per le discipline e per i profili autorizzati alla stessa per la stabilizzazione, con la possibilità per le Aziende di stipulare appositi accordi, con particolare riferimento per le discipline e per i profili che presentano un numero ridotto di soggetti stabilizzabili e comunque non superiore a venti, l'individuazione di un ente capofila per l'espletamento di tutta la procedura selettiva, e per tale ultima fattispecie di



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

prevedere la trasmissione di tutta la documentazione ai competenti uffici regionali, per le opportune valutazioni;

4. In caso di espletamento della procedura selettiva di stabilizzazione da parte di un'azienda capofila, è predisposta una graduatoria per ciascuna delle Aziende interessate;
5. I partecipanti alla procedura selettiva di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 devono sottoscrivere, apposita dichiarazione di aver maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura e che, in caso di dichiarazione mendace o incompleta, per entrambe le fattispecie, si determinerà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con le conseguenti responsabilità anche di natura penale, in capo al soggetto interessato e che le Aziende provvederanno in fase di recepimento delle domande alla verifica dei titoli e del possesso del requisito sopra richiesto, così come provvederanno in sede di approvazione della graduatoria a dare atto della sussistenza di tali elementi con l'assunzione della conseguente responsabilità in capo alla Direzione strategica in caso di controlli inesistenti o incompleti;
6. Le procedure selettive di stabilizzazione avviate da ciascuna Azienda prevedono, sia tramite la resa di apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sia tramite appositi controlli da parte dei competenti uffici aziendali, la verifica del rispetto da parte dei soggetti partecipanti alla selezione dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 così come il rispetto delle disposizioni statali, regionali e del Commissario ad acta in materia di assunzione di personale e di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevedendo sin d'ora che il mancato rispetto di tali norme determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

- conseguenti responsabilità sia in capo al soggetto che abbia reso una dichiarazione mendace sia in capo alle strutture amministrative e vertice delle Aziende;
7. La stabilizzazione del personale avviene mediante l'effettuazione di apposita procedura che, oltre a considerare il percorso formativo e professionale svolto dai soggetti interessati, preveda una prova scritta costituita da almeno cinque domande a risposta sintetica vertenti sulla disciplina o sulla materia di competenza, una domanda di organizzazione sanitaria e per il personale dirigenziale una ulteriore domanda a carattere gestionale-organizzativo e un colloquio orale conclusivo;
 8. Le procedure di selezione sono svolte, per ciascuna disciplina o per ciascun profilo, da una apposita Commissione composta da un membro designato dalla Regione con funzioni di Presidente, un membro designato dall'Azienda- non dipendente della stessa- per la disciplina di competenza per l'area della Dirigenza o per profilo per l'area Comparto, da un membro sorteggiato dall'Azienda nonché da un dipendente di categoria D del profilo amministrativo dell'Azienda con funzioni di segretario;
 9. La graduatoria finale di tale procedura di stabilizzazione potrà essere utilizzata da altre Aziende o Enti del SSR ed essere oggetto di scorrimento solo in presenza di una espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia;
 10. È applicabile, solo per la procedura di stabilizzazione prevista dal D.P.C.M. del 6 marzo 2015, la procedura c.d. di "opzione" prevista dal Decreto del Commissario ad acta n. U00156/2016, sempre in presenza di una espressa autorizzazione della struttura regionale e nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia;
 11. La Regione può effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali;

4.2 La procedura per i concorsi straordinari di cui al comma 543 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, per come modificato dall'art. 10, comma 10, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/2/2017 e successivamente dall'art. 20 comma 10 del Decreto Legislativo n. 75 del 25/5/2017

1. L'autorizzazione data con il Decreto commissariale di approvazione del budget è all'avvio ed espletamento delle procedure selettive di concorso pubblico;
2. L'autorizzazione all'indizione delle procedure concorsuali riguarda unicamente i profili previsti dall'art. 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.;
3. Le disposizioni e le tabelle potranno essere successivamente integrate e/o modificate, anche in considerazione del numero definitivo di personale cessato nel corso dell'anno o di una eventuale rivalutazione della ripartizione di tale budget;
4. I concorsi sono indetti da una Azienda incaricata, con la previsione di altre Aziende aggregate che possono attingere in via prioritaria dalla graduatoria;
5. Le procedure concorsuali pubbliche, indette, pubblicate ed espletate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, da parte di una Azienda o di un Ente del Servizio Sanitario regionale rientrano nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto assumono natura di atto concorsuale di livello regionale;
6. Il bando di concorso indica il numero dei posti per cui opera la riserva di cui all'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015 suddivisa per Azienda o per Ente del S.S.R.; il bando di concorso riporta per i posti non riservati il numero attribuito all'Azienda incaricata e all'Azienda/e aggregata/e;



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

7. Il bando di concorso indica il numero dei posti non riservati per cui avviare la procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e il numero dei posti per cui avviare la procedura concorsuale, che devono corrispondere al totale dei posti non riservati;
8. Il bando di concorso prevede che la procedura di mobilità, per il numero di posti e per la tipologia di personale attribuito alle Aziende ed Enti del SSR, è indetta, espletata e gestita direttamente dall'Azienda o dall'Ente interessato, per come riportato nelle tabelle allegate al presente atto, fermo rimanendo l'unitarietà del concorso e le disposizioni in merito ai posti assegnati suddivisi per come riportato nelle richiamate tabelle;
9. Il bando di concorso deve prevedere la clausola dell'eventuale aumento dei posti per coprire i posti non individuati mediante la procedura di mobilità nazionale;
10. La graduatoria del concorso ha valenza regionale, con la conseguente cancellazione dalle stesse del soggetto che accetta o che non risponde nei termini alla richiesta di assunzione dell'Azienda;
11. Il numero dei posti messi a concorso può essere ampliato, a seguito di apposito atto regionale di autorizzazione;
12. L'assunzione dei soggetti vincitori avviene progressivamente e in maniera distinta in considerazione del carattere straordinario delle procedure concorsuali e della particolare tutela prevista dall'art. 1, comma 543 per i soggetti ivi indicati, in quanto finalizzata all'effettiva attuazione della normativa comunitaria in materia di organizzazione dei turni di lavoro;
13. I concorsi, indetti anche ai sensi dell'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015, sono gestiti dall'Azienda incaricata che provvede all'approvazione della graduatoria finale di merito e alla ripartizione dei vincitori, prevedendo, altresì, una tempistica delle assunzioni, che possono essere distinte tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 543 e i soggetti non in possesso;



Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria

14. I concorsi possono prevedere, per i soggetti che intendono godere della riserva dei posti ex art. 1, comma 543, l'attribuzione di un specifico punteggio, nell'ambito della valutazione dei titoli, per l'attività svolta presso l'Azienda che si indica come sede di destinazione preferita;
15. I partecipanti alla procedura selettiva di cui alla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma 543 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 devono sottoscrivere apposita dichiarazione di aver maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con altro tipo di contratto, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura; in caso di dichiarazione mendace o incompleta si determinerà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con le conseguenti responsabilità anche di natura penale, in capo al soggetto interessato;
16. Le Aziende provvederanno in fase di recepimento delle domande alla verifica dei titoli e del possesso del requisito sopra richiesto, così come provvederanno in sede di approvazione della graduatoria a dare atto della sussistenza di tali elementi con l'assunzione della conseguente responsabilità in capo alla Direzione strategica in caso di controlli inesistenti o incompleti;
17. È applicabile la procedura c.d. di "opzione" prevista dai Decreti del Commissario ad acta n. U00156/2016 e n. 238/2016, in presenza di una espressa autorizzazione della struttura regionale e nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia;
18. La Regione può effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali.